

CONVENZIONE RC AMMINISTRATORI

ASSICURA BROKER

In qualità di società di brokeraggio del Gruppo Cassa Centrale abbiamo studiato con primario mercato assicurativo internazionale prodotto assicurativo a copertura della responsabilità civile degli amministratori seguendo la filosofia della nostra Capogruppo per contribuire concretamente allo sviluppo economico del mondo cooperativo tutelando al meglio gli amministratori delle imprese clienti.

La polizza RC Amministratori opera a favore degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti, tenendoli **indenni dalle perdite pecuniarie** derivanti dagli atti illeciti commessi nello svolgimento delle proprie funzioni, **tutelandone il patrimonio personale** e garantendo, inoltre, la **copertura dei costi di difesa legale**, delle spese di presenza ad indagini, e persino dei danni di immagine. La polizza RC Amministratori permette anche di **proteggere il patrimonio della società** stessa in caso di richiesta di risarcimento danni di terzi nei confronti della società per responsabilità dell'operato dei suoi amministratori.

In altre parole, l'Assicurazione RC Amministrazione tutela **il patrimonio personale degli amministratori** e dei membri degli altri organi di gestione nell'eventualità in cui essi siano chiamati direttamente in causa per risarcimento danni.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento normativo che sta alla base di un'Assicurazione RC Amministratori, il Codice civile prevede tre differenti profili generali di responsabilità degli amministratori:

- una responsabilità per danni diretti verso i singoli soci, od i singoli terzi, disciplinata dall'2395 Cod. Civile
- una responsabilità verso i creditori sociali, disciplinata dall'2394 Cod. Civile.
- una responsabilità verso la società, che è disciplinata dagli 2392 e 2393 del Codice Civile

Nei casi sopra indicati, **la responsabilità degli amministratori di società deriva dalla mancata diligenza** osservata dagli stessi nel proprio agire e, più in generale, dalla violazione di determinati obblighi di comportamento configurati dalla legge o dallo statuto sociale.

Il prodotto assicurativo **RC Amministratori** è rivolto alle persone giuridiche **clienti delle banche del gruppo** non quotate e non partecipate da capitale pubblico con **un fatturato fino a € 100.000.000**, con sede legale o operativa in Italia: Società di capitali, Società Cooperativa, Società Consortile s.r.l. o Associazione, Fondazione, Onlus riconosciute e/o con personalità giuridica.

Definizione di assicurato: un Amministratore Unico, un membro di Consiglio di Amministrazione (con o senza delega), un membro del Consiglio di Gestione o di Controllo, un membro del Collegio Sindacale (effettivo o supplente), un Revisore Contabile, un membro dell' Organismo di Vigilanza (ODV per D.Lgs. 231/01), un Responsabile della Sicurezza (RSPP per D.Lgs. 81/08 salute e sicurezza), persona fisica interna o i membri interni dell'ufficio incaricato della gestione delle segnalazioni secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 24/2023 (Disciplina *whistleblowing*) un Responsabile trattamento dati personali (D.Lgs. 196/03 privacy) nonché qualsiasi dipendente con funzioni apicali responsabile di area e/o di mansione rilevante.

Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di Risarcimento? A titolo esemplificativo: Società (comprese le controllate, tramite per esempio l'azione sociale di responsabilità), singolo Socio e Terzi in genere (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Curatore ecc.)

Principali garanzie sempre operanti

- Responsabilità civile del manager;
- Anticipo costi di difesa;
- Costi di difesa per emergenza;

- Copertura costi di difesa per attività di investigazioni o inchieste preliminari;
- Costi di difesa per lesioni personali e/o danni ai beni;
- Costi di difesa per procedimenti di estradizione;
- Costi di difesa per inquinamento;
- Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale;
- Corporate Manslaughter costi e le spese sostenuti in relazione alla rappresentanza legale della Società nel corso di un'inchiesta su presunte o effettive violazioni della normativa sulla sicurezza e sulla salute o da una normativa simile in materia di omicidio involontario o colposo.

Estensioni particolari

- Estensione Corporate Legal Liability (copertura operante nei confronti della **Società** stessa)
- Responsabilità derivante dalla gestione dei rapporti di lavoro.

Ecco **alcuni dei più diffusi casi nei quali è possibile difendersi con un'apposita polizza assicurativa** da una richiesta di risarcimento da parte di terzi, dei soci e dell'azienda per azioni di responsabilità a seguito di:

- *violazione della normativa in materia di dati personali*, una casistica particolarmente attuale a seguito dell'entrata in vigore del GDPR;
- *mancata vigilanza su atti di infedeltà di un dipendente*;
- *errata gestione di controversie in materia di diritto*, per esempio licenziamento illegittimo, demansionamento, ecc.;
- *mancata supervisione e controllo su mobbing subito dai dipendenti*;
- *sanzioni comminate all'azienda per errori negli adempimenti fiscali*, contributivi, nell'ambito della sicurezza ecc.;
- procedimenti e spese legali sostenute dalla società nell'ambito di contenziosi relativi a inquinamento e rimborso dei costi di consulenza ambientale.
- Richieste di risarcimento derivanti da "mala gestio"/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti;
- Fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali;
- Violazione degli impegni assunti con i creditori; mancato rispetto della normativa pubblica;
- Mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, ... etc.

Trattamento fiscale delle polizze RC Amministratori

La polizza RC Amministratori non è obbligatoria ma vivamente consigliata. Viene stipulata dall'azienda ed è **deducibile fiscalmente**. Con la Risoluzione n.178/03 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i premi assicurativi corrisposti dalla società per la stipula di polizze D&O individuali **non costituiscono un benefit e pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente** dei soggetti beneficiari. I premi assicurativi sono pertanto deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa del datore di lavoro.

Durata

Il contratto è annuale e si rinnova ogni anno se non si verificano circostanze che influiscono sulla assicurabilità. È comunque possibile recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Massimale

Opzioni di massimale assicurabile da € 500.000 ad € 5.000.000.

Modalità assuntive

Per ricevere la proposta è necessaria compilazione del questionario allegato unitamente alla copia dell'ultimo bilancio.